



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### DECRETO DEL SINDACO

N. 31/2020 del 08/04/2020

**Oggetto:** NOMINA DEL SOGGETTO TITOLARE DEI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990)

**PREMESSO** che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, fissi le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

**VISTO** lo statuto della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;

**VISTI** in particolare gli articoli 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2 comma 9 della L. 241/1990, introducendo tra l'altro i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies;

**RICHIAMATA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 maggio 2012 diretta a tutte le Pubbliche Amministrazioni dalla quale, tra le altre misure da adottare sul piano operativo, si evince l'importanza dell'individuazione da parte dell'organo di governo di un solo soggetto al quale attribuire i poteri sostitutivi che assicuri all'ente *“la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie”*; soggetto al quale spetta l'onere di comunicare quelle stesse notizie all'organo di governo dell'ente *“... entro il 30 gennaio di ogni anno”*;

**CONSIDERATO** che le citate disposizioni sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

**RICORDATO** che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto del presente decreto;

**RICORDATO**, altresì, che la legge n. 69/2009, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire le responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della legge 241 (introdotto dall'articolo 7 della legge 69/2009) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'*inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

**PRESO ATTO:**

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al d.lgs. n. 150/2009 (cd. Decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'articolo 21, comma 1-bis, e con l'articolo 23, comma 3 (in una accezione più ampia);
- che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto/organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di valutazione (OIV) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della ripartizione dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

**VISTO** l'articolo 97, comma 4 del T.U. degli Enti Locali in virtù del quale "*Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività*", così come ribadito anche dal Consiglio di Stato per il quale "*...tale organo (...) è chiamato (...) all'espletamento dei compiti di supervisione sull'attività dirigenziale e di armonizzazione della stessa in vista del conseguimento delle finalità di economia, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa*". (Cons. Stato, Sez. V, 15,09,2006, n. 5625);

**RITENUTO** di procedere con il presente atto alla individuazione del Segretario generale quale soggetto al quale attribuire i poteri sostitutivi nonchè di disciplinare in modo maggiormente dettagliato il procedimento di esercizio del potere sostitutivo;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n° 267 del 18/8/2000, è stato espresso il seguente parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica: favorevole;

**DECRETA**

Per le considerazioni di cui alla parte motiva:

1. di attribuire in capo al Segretario Generale i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Dirigenti dell'Ente ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis della L. 241/1990 come modificato dall'articolo 1 del D.L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
2. di dare atto che, nel caso di accertata e prolungata inerzia nei procedimenti da parte dei Dirigenti, i cittadini potranno rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso gli uffici e servizi competenti;
3. di informare i Dirigenti di tale designazione, affinché in ogni comunicazione relativa ai procedimenti in corso venga indicata la funzione sostitutiva del Segretario Generale, con i relativi recapiti istituzionali;
4. di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo stabilendo che:

- a. Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della 241/90 devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c. agli indirizzi resi noti sul sito web della Città Metropolitana di Venezia;
  - b. Il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente oppure, se del caso, inoltra la stessa al Dirigente cui si contesta l'inerzia assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Dirigente del servizio evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;
  - c. Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Dirigente del servizio inadempiente, al Sindaco Metropolitan e agli organi interni di valutazione e controllo oltre che al cittadino interessato;
  - d. Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Dirigente del servizio inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;
  - e. Il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;
  - f. In alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro dirigente senza maggiori oneri per l'Ente;
  - g. La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. La stessa comunicazione è trasmessa al Dirigente sostituito, al Sindaco Metropolitan e agli organi interni di valutazione e controllo;
  - h. Il Segretario Generale trasmette al Sindaco Metropolitan e agli organi interni di valutazione e controllo, entro il 30 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9- quater dell'art. 2 della L. 241/90;
5. di trasmettere copia del presente decreto, adempiuti gli obblighi di pubblicazione, al Segretario Generale, ai Dirigenti e all'Ufficio Risorse umane, per l'acquisizione a fascicolo;
  6. di approvare l'allegato modello di richiesta di intervento del Segretario Generale quale soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all'articolo 2 comma 9 bis Legge 241/1990;
  7. di disporre la pubblicazione del presente sul sito web dell'Ente e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente;
  8. di dichiarare il presente decreto **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare immediata attuazione alle azioni previste.

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano  
BRUGNARO LUIGI